

E-mail pec concast@legalmail.it

Spett.le
TRENTINGRANA CONSORZIO
DEI CASEIFICI SOCIALI
TRENTINI
Via Bregenz 18
TRENTO

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese intercorse per sottoporVi la seguente proposta di contratto

Tra

Trentino Marketing S.r.l. con sede in Trento, via G. Romagnosi 11, PEC acquisti@pec.trentinosviluppo.it, Partita I.V.A. 02341860225, in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, via F. Zeni n. 8, Partita I.V.A. 00123240228, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 31/12/2020 dal Notaio in Trento Dott. Paolo Piccoli, repertorio n. 42.920, in persona del Diretto Operativo dott. Nicola Polito, in forza della procura speciale autenticata nella firma in data 28/12/2021 dal dott. Marco Dolzani, repertorio n. 75.476, ai fini del presente atto ivi domiciliato (di seguito per brevità, anche solo “TM”)

e

Trentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini, con sede a Trento, via Bregenz, 18, PEC concast@legalmail.it, Codice Fiscale e P.IVA 00107950222, in persona del Legale Rappresentante Stefano Albasini, (di seguito per brevità, anche solo “TRENTINGRANA”)

Nel seguito anche “le Parti”

CODICE CIG Z153534A87
CODICE CUP C49J21044070003

premessi che

- Trentino Sviluppo S.p.A. ha affidato a Trentino Marketing S.r.l., giusta Convenzione stipulata in data 23/12/2020 e registrata in data 12/01/2021 sub n. 21/serie III, la gestione operativa della Sezione Marketing del Fondo per lo sviluppo dell'economia

trentina di cui al comma 1 lettera “a bis” dell’articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 per la realizzazione delle attività previste dalla Legge 6 all’art. 33 e dalla Legge provinciale 8 del 2002, nell’ambito dell’oggetto sociale definito statutariamente per la stessa Trentino Marketing S.r.l. ed in forza di specifica procura speciale e pertanto Trentino Marketing S.r.l. conclude il presente accordo in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A.;

- nel quadro delle proprie prerogative istituzionali, TM svolge l’attività di promozione del territorio trentino anche attraverso uno dei suoi prodotti di eccellenza qual è il Trentingrana mediante attività mirate di promozione;
- TRENTINGRANA ha programmato un piano di comunicazione per rinnovare e rafforzare l’immagine del brand e in tali attività verranno veicolati diverse immagini e messaggi legati all’ambiente Trentino;
- Trentino Marketing S.r.l. è interessata pertanto ad associare il marchio Trentino al marchio Trentingrana e, nello specifico, alla campagna di comunicazione dedicata;

tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale della presente scrittura,

si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto dell’accordo

Con la sottoscrizione del presente accordo TRENTINGRANA e Trentino Marketing si impegnano a realizzare un Progetto di comarketing per la promozione del Marchio e del territorio Trentino associato alla Campagna di rebranding del Trentingrana.

In particolare, TRENTINGRANA si impegna a rafforzare il legame tra prodotto, montagna e ambiente trentino attraverso immagini del territorio fornite da TM, i valori del marchio Trentino secondo il piano di comunicazione presentato in data 04/11/2021 prot. 21761 come da Allegato A “Rebranding e Campagna 2021”, parte integrante seppur non materialmente allegato al presente contratto.

ART. 2 - Durata

Il presente incarico, oggi formalizzato e sottoscritto, ha avuto inizio a decorrere dall’1 ottobre 2021 ed è ad oggi completamente concluso.

ART. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento

A titolo di corrispettivo per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 1, Trentino Marketing riconoscerà a TRENTINGRANA un importo massimo pari ad Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) + IVA.

Il corrispettivo di cui al precedente comma, verrà liquidato a 60 giorni DFFM subordinatamente alla previa verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e fiscale come prevista dalla normativa vigente, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi al 31 dicembre 2021.

La fattura dovrà essere intestata a Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in via F. Zeni 8, 38068 Rovereto (TN). Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta alla fatturazione elettronica P.A., ed il

codice univoco da utilizzare è EW4DHS. In base alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split-payment) nell'emissione della fattura elettronica il campo "Esigibilità IVA" dovrà essere valorizzato con la lettera "S". La fattura dovrà riportare il numero di protocollo, il Codice CIG e CUP del presente contratto.

Alla fattura dovranno essere allegati la relazione finale riguardante l'attività svolta.

ART. 4 - Penali

In caso di grave inadempimento nell'esecuzione delle attività sopra descritte, TRENTINGRANA sarà tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., per un importo corrispondente al 10% del corrispettivo, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore.

ART. 5 - Risoluzione

In caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali Trentino Marketing S.r.l. possa desumere la sopravvenuta inidoneità di TRENTINGRANA a far fronte agli impegni assunti con il presente accordo, Trentino Marketing S.r.l. si riserva sin d'ora la facoltà di risolvere l'accordo per colpa ed in danno del soggetto cui il comportamento risulti addebitabile, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 6– Trattamento dei dati

Le parti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si impegnano reciprocamente a trattare e a far trattare i dati personali che le riguardano e che le stesse si scambiano in occasione ed in esecuzione del presente accordo, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Tali dati, il cui conferimento è necessario per l'esecuzione del contratto e comprendenti sostanzialmente i dati identificativi delle persone fisiche che per esse agiscono, potranno essere raccolti, trattati e registrati dalle parti per le finalità funzionali all'esecuzione del presente contratto e con lo stesso perseguite e per gli adempimenti richiesti dalla legge.

I dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno anche essere comunicati a terzi, fermo restando che il trattamento sarà pertinente all'esecuzione del contratto e, qualora necessario, saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013.

Con la sottoscrizione del contratto le parti esprimono il consenso al predetto trattamento dei dati personali. Per maggiori informazioni si rimanda all'informativa presente su www.trentinosviluppo.it.

ART. 7– Foro Competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra TRENTINGRANA e Trentino Marketing s.r.l. nascenti o derivanti dal presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del Foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

ART. 8 - Modello di organizzazione, gestione, controllo ex d.lgs. 231/2001 integrato ex l. 190/2012, codice etico e codice di comportamento

TRENTINGRANA, con la firma del presente Contratto, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (https://trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

ART. 9 - Modificazioni

Ogni modificazione e/o correzione delle clausole contenute nel presente accordo è priva di effetto se non è concordata per iscritto da entrambi le parti contraenti.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

ART. 10 - Non applicazione artt. 1341, 1342 C.C.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato dalle stesse congiuntamente ideato, negoziato, predisposto e redatto e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed i rispettivi interessi.

In considerazione di quanto sopra non trova applicazione quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in materia di approvazione specifica delle condizioni contrattuali.

Qualora riteniate di concordare con quanto sopra riportato, Vi preghiamo di trascriverne integralmente il testo in una Vostra lettera e di inviarcela sottoscritta in segno di accettazione.

Distinti saluti.

TRENTINO MARKETING S.R.L.
Il Direttore Operativo
Nicola Polito
(Documento firmato digitalmente)

DO-PP/NP/AC/ft